

ARCIDIOCESI DI FIRENZE

(testo approvato "ad experimentum" per un quinquennio - 09 febbraio 2010 Prot. 87/2010)

Statuto del Consiglio presbiterale

NATURA, COMPETENZE

Art. 1.

- § 1 Il Consiglio presbiterale (=CPr) diocesano della Chiesa fiorentina, eretto con Decreto Arcivescovile il 24/12/1968, è costituito come senato del Vescovo e ha il compito di aiutarlo nel governo della Diocesi affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidata (can. 495 § 1).
- § 2 Il CPr dura in carica cinque anni. Allo scadere del mandato, il Vescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni in base agli statuti dello stesso e alle indicazioni emanate dal Vescovo, lo costituisce per il successivo quinquennio.
- § 3 Durante la sede vacante il Consiglio presbiterale cessa e i suoi compiti sono svolti dal Collegio dei Consultori; entro un anno dalla presa di possesso, il nuovo Vescovo deve costituire il Consiglio presbiterale (cf. can. 501, § 2).

Art.2.

- § 1 Il CPr è presieduto dal Vescovo, assistito dal Vicario generale e dai Vicari episcopali
- § 2 Fra i membri del CPr, il Vescovo nomina liberamente alcuni sacerdoti per costituire il Collegio dei Consultori, con i compiti determinati dal diritto (cf. can. 502).

Art. 3

- § 1 Il CPr ha voto consultivo; il Vescovo ne richiede il parere negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto (cf. can. 500, § 2).
- § 2 Il Vescovo è tenuto a sentire il Consiglio, a norma del can. 127, nei seguenti casi:
- a) la celebrazione del Sinodo diocesano (cf. can. 461 § 1);
 - b) l'erezione, la soppressione e la modifica rilevante delle parrocchie (cf. can. 515 § 2);
 - c) la destinazione delle offerte parrocchiali e la remunerazione dei sacerdoti con funzioni parrocchiali (cf. can. 531);
 - d) la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (cf. art. 33 delle "Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia");
 - e) l'istituzione dei Consigli pastorali parrocchiali (cf. can. 536 § 1);
 - f) la costruzione di una nuova chiesa (cf. can. 1215 § 2);
 - g) la riduzione a uso profano di una chiesa (cf. can. 1222, § 2);
 - h) l'imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (cf. can. 1263).

Art. 4

A norma di diritto universale spetta al CPr:

- a) il diritto e l'obbligo di partecipare al Sinodo diocesano (cf. can. 463, § 1, n. 4);
- b) la scelta, su proposta del Vescovo, di un gruppo di parroci stabilmente costituito, per discutere le cause di rimozione dei parroci a norma dei cann. 1742 § 1; 1745, n. 2; 1750;
- c) esprimere propri rappresentanti da inviare alla Commissione presbiterale regionale, a norma degli Statuti della stessa. I Consiglieri designati a tale compito si preoccupano di mantenere i collegamenti tra i due organismi, soprattutto informando periodicamente il Consiglio delle attività della Commissione.

MEMBRI

Art. 5

Sono membri del Consiglio Presbiterale:

- a) di diritto: Vescovo Ausiliare, Vicario Generale, Vicari Episcopali, Delegati Arcivescovili, Rettore del Seminario, Rappresentanti di ciascuno dei tre Settori della Curia Arcivescovile (Evangelizzazione, Liturgia, Carità).
- b) di elezione: 1 rappresentante per ogni Vicariato (eletto da e tra i Sacerdoti appartenenti al Vicariato); 1 rappresentante del Capitolo Metropolitano (eletto da e tra i Canonici); 3 rappresentanti del Clero giovane (eletti da e tra gli Ordinati nell'ultimo quinquennio, che hanno inoltre voto attivo e passivo nell'elezione del rappresentante del Vicariato); 4 rappresentanti dei Religiosi, di cui 1 Parroco in Diocesi (eletti da e tra i Religiosi in Diocesi);
- c) di nomina: 4 Sacerdoti a libera scelta del Vescovo.

Art. 6

- § 1 I membri del Consiglio cessano dal loro incarico per dimissioni accettate dal Vescovo o per decadimento dall'ufficio qualora vi appartengano a questo titolo oppure per trasferimento ad altra diocesi nel caso di presbiteri religiosi o di presbiteri scelti dal Vescovo.
- § 2 Succede al loro posto, rispettivamente, il primo dei non eletti nello stesso ambito o chi subentra nello stesso ufficio.
- § 3 I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 7

Sono organi del CPr:

- a) l'assemblea dei membri;
- b) il coordinatore
- c) la giunta;
- d) il segretario;

Art. 8

Il CPr agisce attraverso l'assemblea dei suoi membri.

- § 1 Il CPr è convocato dal Vescovo, a cui spetta determinare le questioni da trattare, accogliendo anche le proposte dei Consiglieri (cf. can. 500, §1).
- § 2 Il CPr si riunisce in sessione ordinaria, secondo il calendario stabilito, almeno tre volte all'anno.
- § 3 Il CPr può essere convocato in sessione straordinaria, su iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri. I Consiglieri che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al Coordinatore, precisando i temi da mettere all'ordine del giorno. La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.
- § 4 Perché l'assemblea possa agire validamente occorre la presenza di due terzi dei suoi membri.

Art. 9

I membri del Consiglio presbiterale hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati; non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.

L'assenza deve essere giustificata. Dopo tre assenze ingiustificate, un membro è considerato decaduto e cessa automaticamente dal suo incarico.

Art. 10

- § 1 L'assemblea del CPr, per svolgere il suo lavoro può costituire delle commissioni, temporanee o permanenti, composte dai suoi membri: esse riferiranno dei loro lavori al Consiglio.
- § 2 Le Commissioni possono farsi aiutare da esperti, che non hanno diritto di voto.

Art. 11

§ 1 La Giunta, che ha il compito di animare e moderare l'attività del CPr, è composta da tre consiglieri eletti da e tra il Consiglio stesso, di cui uno è Coordinatore e gli altri due Vice-coordinatori.

§ 2 La Giunta scade col Consiglio Presbiterale stesso, e per qualunque ragione venga a mancare un suo membro, se ne eleggerà il sostituto.

§ 3 Coordinatore e Vice-coordinatori coadiuvano il Vescovo nell'organizzare i lavori del Consiglio Presbiterale. Spetta ad essi preparare l'O.d.G da proporre all'approvazione del Vescovo.

Art. 12

Spetta al Coordinatore:

- a) moderare le assemblee del CPr;
- b) ricevere le proposte per la formulazione dell'OdG;
- c) disporre per la trasmissione ai Consiglieri dell'avviso di convocazione con l'OdG e gli eventuali strumenti di lavoro, almeno 15 giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.

Art. 13

Il Vescovo nomina un Segretario anche al di fuori del CPr. a cui è affidato:

- a) di redigere i resoconti verbali delle sessioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nella successiva riunione;
- b) la cura dell'archivio;
- c) di predisporre la trasmissione delle convocazioni e dei documenti.

Art. 14

§ 1 I verbali delle sessioni pubbliche del Consiglio presbiterale, redatti dal Segretario e approvati dal Consiglio stesso e dal Vescovo (cf. can. 500, § 3), sono conservati nell'archivio insieme agli atti delle singole sessioni.

§ 2 L' o.d.g. e una sintesi dei lavori è pubblicata sul bollettino ufficiale della diocesi dove, su richiesta della Giunta, possono essere pubblicati anche documenti relativi ai lavori del Consiglio, che rivestano particolare interesse.

Art. 15

La Giunta prepara la relazione delle sessioni e la trasmette agli strumenti delle comunicazioni sociali, tramite il competente Ufficio di Curia, anche al fine di un'informazione a favore dei presbiteri residenti in diocesi.

Al fine di garantire un'adeguata conoscenza dei lavori del Consiglio verrà valorizzato anche il ricorso agli strumenti di comunicazione informatica.

Art. 16

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo o di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.

INDICAZIONI PER ELEZIONI, SCRUTINI, INSEDIAMENTO DEL CPR.

1) Le elezioni dei Membri del Consiglio Presbiterale avvengono per votazione appositamente indetta dal Vescovo nel mese antecedente la scadenza del Consiglio, dandone mandato esecutivo alla Commissione elettorale. Esse devono svolgersi entro quaranta giorni dalla loro indizione.

Chi ricopre un ufficio ecclesiastico (Parroci, Amministratori Parrocchiali, Vicari Parrocchiali, Rettori, Cappellani) vota nel Vicariato in cui svolge tale ufficio. Gli altri Sacerdoti diocesani e gli altri extradiocesani a servizio della Diocesi votano nel Vicariato nel quale hanno il domicilio. -

Chi ricopre più uffici vota nel Vicariato in cui svolge quello principale; chi ricopre uffici diocesani non compresi fra quelli sopra elencati vota nel Vicariato presso il quale ha il domicilio.

Nei casi controversi la Commissione elettorale decide in quale Vicariato iscrivere gli aventi diritto al voto.

2) La Commissione elettorale è composta dalla Giunta del Consiglio uscente e dal Segretario.

E' compito della Commissione elettorale organizzare e assicurare il regolare svolgimento delle elezioni; convocare gli elettori; esaminare e dirimere eventuali contestazioni ed eccezioni; nominare i Presidenti delle Commissioni elettorali di seggio; consegnare e ritirare il materiale elettorale e fare lo spoglio definitivo dei risultati. Di tutto ciò si terrà memoria e si farà verbale dei resoconti.

Per la validità delle votazioni elettorali nei vari ambiti si richiede solo nella prima votazione la maggioranza assoluta (50% +1) degli aventi diritto al voto; nelle altre è sufficiente quella relativa.

Nel caso di mancata validità della elezione, decade la nomina in seno al Consiglio Presbiterale.

3) Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del CPR, tutti i presbiteri incardinati nella diocesi e gli altri presbiteri che, dimorando in diocesi, esercitano un ufficio in suo favore su nomina dell'Ordinario Diocesano (cfr. CDC 498).

Ogni elettore avrà voto nell'ambito di cui fa parte. Gli elenchi degli aventi diritto al voto attivo e passivo saranno compilate dalla Commissione elettorale, secondo quanto stabilito.

La convocazione al voto è personale. Le votazioni avverranno nella sede stabilita alla presenza della commissione elettorale di seggio, costituita dal Presidente più uno Scrutatore e un Segretario scelti tra gli aventi diritto al voto in quell'ambito.

Il voto è segreto. Risulta eletto chi riporta la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità, risulta eletto il più anziano di età.

Nel caso che uno risulti eletto in più elenchi, opterà per quella di sua preferenza.

4) L'eletto che, terminate le operazioni elettorali, risulti:

- Membro di diritto o di nomina,
- abbia optato per la rappresentanza dei gruppi di cui è espressione,
- abbia ragione, sentito il Vescovo, di non accettare l'incarico, decadrà dai relativi mandati di rappresentanza e gli subentrerà il primo dei non eletti nello stesso elenco. Lo stesso criterio si userà anche quando tali cambiamenti avvenissero "durante munere".

5) Terminato lo scrutinio delle votazioni, la Commissione elettorale chiede al Vescovo le nomine dei membri di sua competenza e si compila definitivamente la nuova composizione del Consiglio Presbiterale: quindi il Vescovo la ratifica e proclama ufficialmente i componenti del Consiglio Presbiterale con comunicazione a ciascun neo-eletto, convocandolo alla prima riunione.

Nella prima riunione, moderata dalla Commissione elettorale, il Vescovo nomina il Segretario e il Consiglio elegge gli altri membri della Giunta.

Per eleggere il Coordinatore occorre la maggioranza qualificata (2/3) degli aventi diritto al voto per la prima votazione, la maggioranza assoluta (50% +1) dei presenti per le successive votazioni.

Per l'elezione dei due Vice-coordinatori è sufficiente la maggioranza assoluta (50% +1) dei votanti.